



## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L'anno 2004 il giorno 4 del mese di febbraio, alle ore 9.00, si è riunito in Roma l'Ufficio centrale per il referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (e successive modificazioni), dai signori:

dott. Pasquale TROJANO	PRESIDENTE
dott. Angelo GIULIANO	VICEPRESIDENTE
dott. Sergio MATTONE	COMPONENTE
dott. Claudio VITALONE	“
dott. Francesco ROMANO	“
dott. Paolino DELL'ANNO	“
dott. Giovanni PRESTIPINO	“
dott. Paolo VITTORIA	“
dott. Gianvittore FABBRI	“
dott. Torquato GEMELLI	“
dott. Giovanni PAOLINI	“
dott. Francesco PROVIDENTI	“
dott. Antonino ELEFANTE	“
dott. Mariano BATTISTI	“
dott. Edoardo FAZZIOLI	“
dott. Alessandro CRISCUOLO	“
dott. Ernesto LUPO	“
dott. Vincenzo PROTO	“
dott. Roberto PREDEN	“

dott. Enrico ALTIERI

COMPONENTE

dott. Giorgio DI IORIO

“

dott. Mario FANTACCHIOTI

“

dott. Renato Luigi CALABRESE

“

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Liccardi.


Considerato:

questo Ufficio, con ordinanza pronunciata il 3 dicembre 2003, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da venticinque cittadini italiani – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e dell’art. 27 in relazione all’art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003 – serie generale – n. 144, sul seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003, recante <<“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all’art. 1:

Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.



3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale."?>>.

Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato "Alte cariche dello Stato – non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni – abrogazione".

A sua volta la Corte costituzionale, con sentenza 13 – 20 gennaio 2004 n. 25, ha dichiarato ammissibile la suddetta richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza 13 – 20 gennaio 2004, n. 24, ha dichiarato: 1°) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); 2°) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Ritenuto:

A norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 1978, n. 68), se prima dello svolgimento del referendum la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Nel caso in esame la citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, come emerge dal suo testuale tenore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, cioè dell'intera norma oggetto del quesito.

Ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. E l'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), ribadisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale, dunque, non producono l'abrogazione in senso proprio delle norme, ma accertano con efficacia retroattiva (salvo i limiti derivanti dalle situazioni già consolidate) l'invalidità delle norme stesse in quanto non conformi a Costituzione, con effetto di annullamento che ne determina la rimozione dall'ordinamento senza che possa residuarne alcun ambito applicativo. Le dette sentenze, pertanto, per questo aspetto hanno efficacia analoga all'abrogazione, onde vanno ricomprese nella previsione dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970 (e successive modificazioni).

Si deriva che, ai sensi di tale norma, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito referendario, si deve dichiarare che le operazioni relative al referendum sopra indicato non hanno più corso.

P. Q. M.

**L'Ufficio centrale per il referendum – visti gli artt. 136 della Costituzione, 30 (comma 3) della legge 11 marzo 1953, n. 87, 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (e successive modificazioni) – in ordine alla richiesta di referendum popolare, promossa da venticinque cittadini italiani – ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 27 in relazione all'art. 7 della citata legge n. 352 del 1970 – con dichiarazione resa in data 23 giugno 2003, annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003 – serie generale – n. 144, richiesta con la quale si proponeva il seguente quesito:**

**<<“Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all'art. 1:**

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale"??>>

dichiara

che le operazioni relative al detto referendum abrogativo non hanno più corso, perché, con sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito.

L'Ufficio dispone che il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone altresì che l'ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori della richiesta di referendum.

Così deciso in Roma, il giorno 4 febbraio 2004

Il Segretario

*Cucciarini*

Il Presidente

*Brugna*

Deposito in cancelleria il 4-2-2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr.ssa Patrizia Viccardi

*Cucciarini*

